



Bollettino mensile
Anno VI - n. 6/2011

Publicato il 29 luglio 2011

ISVAP (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Centralino 06/42133.1
Fax Sezione Studi 06/42133.735
e-mail: Serv.Studi@isvap.it

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

Indice

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1 REGOLAMENTI	3
Regolamento n. 39 del 9 giugno 2011	
Regolamento relativo alle politiche di remunerazione nelle imprese di assicurazione	5
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	19
Provvedimento n. 2905 del 22 giugno 2011	
Autorizzazione a UniCredit S.p.A., con sede sociale in Roma, ad assumere una partecipazione pari al 6,6% del capitale ordinario di Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino. 21	
Provvedimento n. 2906 del 22 giugno 2011	
Fusione per incorporazione di Lauro 2000 S.r.l. in Vittoria Assicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Milano.	23
Provvedimento n. 2907 del 22 giugno 2011	
Autorizzazione a RBHOLD S.p.A., con sede in Venezia, ad assumere il controllo di DKV Salute S.p.A., con sede in Milano.	24
Provvedimento n. 2908 del 22 giugno 2011	
Fusione per incorporazione di ARAG Service s.r.l. in ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., entrambe con sede in Verona.	26
Provvedimento n. 2909 del 27 giugno 2011	
Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri di CREDEMASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Reggio Emilia.	28
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	29
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	31
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	145

OMISSIS

OMISSIS

2.3	<i>SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI</i>	159
	Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Sesta - n. 3363 del 06/06/2011	161
3.	IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA	175
	Costruzioni Vega s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa.....	177
4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	179
	4.1 <i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i>	181
5.	ALTRE NOTIZIE	183
	5.1 <i>AVVISI E COMUNICATI</i>	185
	5.2 <i>MODIFICHE STATUTARIE</i>	189
	Modifica dello statuto sociale di CBA Vita S.p.A., con sede in Milano	189
	Modifica della denominazione sociale di EurizonTutela S.p.A.....	189
	Modifica della denominazione sociale ed aumento del capitale sociale di UGF Assicurazioni S.p.A.	189
	5.3 <i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	190
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse	190

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 39 del 9 giugno 2011

Regolamento relativo alle politiche di remunerazione nelle imprese di assicurazione

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l'articolo 5, comma 2, il quale prevede che l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese;

CONSIDERATA la necessità di dettare disposizioni in materia di politiche di remunerazione nelle imprese di assicurazione coerenti con la sana e prudente gestione delle imprese e la stabilità dei mercati;

RITENUTA la necessità di tenere conto, nella definizione di tali disposizioni, dei principi adottati in sede internazionale in materia di remunerazioni nel settore finanziario, incluse le Raccomandazioni della Commissione Europea n. 2009/384/CE e n. 2009/385/CE del 30 aprile 2009;

adotta il seguente:

Regolamento

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Art. 4 (Principi generali)

Art. 5 (Gruppi)

Titolo II – Processi decisionali in materia di politiche di remunerazione

Art. 6 (Ruolo dell'assemblea)

Art. 7 (Ruolo del consiglio di amministrazione)

Art. 8 (Comitato remunerazioni)

Art. 9 (Consulenti esterni)

Art. 10 (Sistema di amministrazione dualistico)

Titolo III – Politiche di remunerazione

Capo I – Remunerazione degli amministratori

Art. 11 (Bilanciamento delle componenti fisse e variabili)

Art. 12 (Fissazione e misurazione dei risultati)

Art. 13 (Pagamento della componente variabile)

Art. 14 (Remunerazioni basate su strumenti finanziari)

Art. 15 (Importi erogati in caso di anticipata cessazione dall'incarico)

Capo II – Remunerazione degli organi di controllo

Art. 16 (Limiti alle remunerazioni variabili per gli organi di controllo)

Capo III – Remunerazione del personale

Art. 17 (Disposizioni generali)

Art. 18 (Comunicazione interna)

Art. 19 (Struttura della politica di remunerazione del personale)

Art. 20 (Remunerazione delle funzioni di controllo interno e dell'attuario incaricato)

Capo IV – Remunerazione di altri soggetti

Art. 21 (Intermediari assicurativi e riassicurativi)

Art. 22 (Fornitori di servizi esternalizzati)

Titolo IV – Verifiche delle politiche di remunerazione

Art. 23 (Verifica delle politiche di remunerazione)

Titolo V – Obblighi di informativa

Art. 24 (Informativa all'assemblea)

Titolo VI – Vigilanza dell'ISVAP

Art. 25 (Vigilanza dell'ISVAP)

Titolo VII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 26 (Pubblicazione)

Art. 27 (Entrata in vigore)

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 191, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “capogruppo”: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia come definita dall'articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione;

- b) “componente variabile”: la componente della retribuzione concessa sulla base dei risultati conseguiti, comprensiva di bonus, premi e altre forme incentivanti;
- c) “funzioni di controllo interno”: le funzioni di internal audit, di risk management e di compliance di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;
- d) “gruppo assicurativo”: il gruppo di società di cui all’articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
- e) “ISVAP”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- f) “personale”: i direttori generali, i dirigenti con compiti strategici, i responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno e le altre categorie del personale, la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione identificano, formalizzando e motivando le relative scelte, le categorie di soggetti la cui attività può avere tale impatto, tenendo conto, tra l’altro, della posizione rivestita, del grado di responsabilità, del livello gerarchico, dell’attività svolta, delle deleghe conferite, dell’ammontare della remunerazione corrisposta, della possibilità di assumere posizioni di rischio, generare profitti o incidere su altre poste contabili per importi rilevanti;
- g) “società quotate”: le società quotate ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e, nei limiti della compatibilità con la loro organizzazione, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano tenendo conto della natura, delle dimensioni e delle caratteristiche operative dell’impresa. Rilevano a tal fine, tra l’altro, la natura e il numero dei rami assicurativi esercitati, l’ammontare dei premi e delle riserve tecniche, l’assetto proprietario, l’appartenenza a un gruppo, la quotazione su mercati regolamentati.
3. Le scelte che le imprese effettuano sulla base dei criteri di cui al comma 2 sono adeguatamente formalizzate e motivate.

Art. 4

(Principi generali)

1. Le imprese adottano politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione del rischio e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine.
2. Le imprese evitano politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente sui risultati di breve termine, tali da incentivare una eccessiva esposizione al rischio.

Art. 5

(Gruppi)

1. La capogruppo:
 - a) assicura la complessiva coerenza delle politiche di remunerazione del gruppo assicurativo, garantendo che esse siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche delle società del gruppo, e ne verifica la corretta applicazione;
 - b) assicura il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento da parte di tutte le società del gruppo assicurativo, incluse quelle aventi sede legale all'estero, nei limiti della compatibilità con il quadro normativo dello Stato estero.

Titolo II – Processi decisionali in materia di politiche di remunerazione

Art. 6

(Ruolo dell'assemblea)

1. Lo statuto delle imprese prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approvi le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Art. 7

(Ruolo del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione definisce e rivede periodicamente le politiche di remunerazione ai fini dell'approvazione dell'assemblea ordinaria prevista dall'articolo 6 ed è responsabile della loro corretta applicazione.

2. Il consiglio di amministrazione assicura il coinvolgimento delle funzioni di controllo interno, nonché della funzione risorse umane nella definizione delle politiche di remunerazione.
3. I processi decisionali relativi alle politiche di remunerazione sono chiari, documentati e trasparenti e includono misure atte ad evitare conflitti di interesse.
4. I membri del consiglio di amministrazione incaricati della formulazione di proposte per la definizione delle politiche di remunerazione nonché i membri del comitato remunerazioni di cui all'articolo 8 dispongono delle necessarie competenze ed agiscono con indipendenza di giudizio al fine di formulare valutazioni sulla adeguatezza delle politiche e sulle loro implicazioni sulla assunzione e gestione dei rischi.

Art. 8

(Comitato remunerazioni)

1. Le imprese di maggiore dimensione o complessità costituiscono all'interno del consiglio di amministrazione il comitato remunerazioni, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile.
2. Il consiglio di amministrazione definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato remunerazioni. L'istituzione del comitato non solleva il consiglio di amministrazione dalle proprie responsabilità in materia.
3. Il comitato remunerazioni, tra l'altro:
 - a) svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito della definizione delle politiche di remunerazione e formula proposte in materia di compensi di ciascuno degli amministratori investiti di particolari cariche;
 - b) verifica la proporzionalità delle remunerazioni degli amministratori esecutivi tra loro e rispetto al personale dell'impresa.

Art. 9

(Consulenti esterni)

1. Qualora l'impresa si avvalga di consulenti esterni per la determinazione delle politiche di remunerazione il consiglio di amministrazione o, ove costituito, il comitato remunerazioni verifica che i consulenti non prestino contemporaneamente altri servizi di consulenza agli amministratori o ai soggetti coinvolti nel processo decisionale.

Art. 10

(Sistema di amministrazione dualistico)

1. Nelle imprese che hanno adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, le disposizioni del presente Titolo relative alle funzioni del consiglio di amministrazione sono da intendersi riferite al consiglio di sorveglianza.

Titolo III – Politiche di remunerazione

Capo I – Remunerazione degli amministratori

Art. 11

(Bilanciamento delle componenti fisse e variabili)

1. Se la politica di remunerazione degli amministratori prevede il riconoscimento di una componente variabile, è assicurato un corretto bilanciamento tra la componente fissa e quella variabile e sono previsti limiti massimi per la componente variabile.
2. La ripartizione tra le due componenti è tale da consentire all'impresa di perseguire una politica flessibile in materia di riconoscimento di componenti variabili, con particolare riferimento all'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Per gli amministratori non esecutivi il riconoscimento di componenti variabili di remunerazione è previsto solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, e rappresenta comunque una parte non significativa della remunerazione.

Art. 12

(Fissazione e misurazione dei risultati)

1. Il riconoscimento della componente variabile è subordinato al raggiungimento di risultati predeterminati, oggettivi e agevolmente misurabili.
2. La politica di remunerazione, nella fissazione dei risultati da raggiungere:
 - a) prevede l'adozione di indicatori di performance che tengano conto dei rischi attuali o futuri connessi ai risultati prefissati e dei correlati oneri in termini di costo del capitale impiegato e di liquidità necessaria;

- b) tiene conto, ove appropriato, anche di criteri non finanziari che contribuiscono alla creazione di valore per l'impresa, quali la conformità alla normativa esterna ed interna e l'efficienza della gestione del servizio alla clientela;
 - c) assicura che l'importo complessivo della componente variabile sia basato su una adeguata combinazione dei risultati ottenuti dal singolo e dei risultati complessivi dell'impresa o del gruppo di appartenenza.
3. La misurazione dei risultati è effettuata su un adeguato arco temporale, preferibilmente pluriennale.

Art. 13

(Pagamento della componente variabile)

1. La politica di remunerazione prevede, in funzione del peso della componente variabile rispetto a quella fissa, che una parte rilevante della componente variabile sia erogata solo al termine di un periodo di differimento minimo e tenendo conto dei rischi associati ai risultati secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, lettera a).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, qualora la politica di remunerazione degli amministratori preveda il riconoscimento di una componente variabile, l'impresa adotta opportune disposizioni contrattuali che le consentano di:
 - a) non erogare in tutto o in parte tali compensi qualora i risultati prefissati non siano stati raggiunti ovvero qualora si sia verificato un significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria dell'impresa;
 - b) chiedere la restituzione, in tutto o in parte, dei compensi erogati sulla base di risultati che si siano rivelati non duraturi o effettivi per effetto di condotte dolose o gravemente colpose.

Art. 14

(Remunerazioni basate su strumenti finanziari)

1. Le forme di retribuzione incentivante basate su strumenti finanziari sono parametrize al rischio assunto dall'impresa e strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo termine.
2. I piani di remunerazione basati su azioni e altri strumenti finanziari prevedono adeguati periodi temporali per l'assegnazione delle azioni o di tali strumenti, per l'esercizio delle opzioni e per il mantenimento degli stessi, tali da rendere graduale il conseguimento dei vantaggi economici.

Art. 15

(Importi erogati in caso di anticipata cessazione dall'incarico)

1. L'impresa prevede che le somme dovute in caso di anticipata cessazione dall'incarico siano soggette ad adeguati limiti quantitativi e determina i casi in cui tali somme non devono essere corrisposte.

Capo II – Remunerazione degli organi di controllo

Art. 16

(Limiti alla remunerazione variabile per gli organi di controllo)

1. Ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione non sono riconosciuti compensi collegati ai risultati o basati su strumenti finanziari.

Capo III – Remunerazione del personale

Art. 17

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano nel rispetto della vigente disciplina che regola i rapporti di lavoro.

Art. 18

(Comunicazione interna)

1. I criteri generali della politica di remunerazione del personale sono accessibili a tutto il personale a cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile.
2. La politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato.

Art. 19

(Struttura della politica di remunerazione del personale)

1. Alla struttura della remunerazione del personale, ove comprenda componenti variabili, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. La politica di remunerazione del personale, nella fissazione dei risultati da raggiungere, oltre a quanto disciplinato dall'articolo 12, comma 2, lettera c), tiene conto, ove appropriato, dei risultati conseguiti dall'unità produttiva di appartenenza.

Art. 20

(Remunerazione delle funzioni di controllo interno e dell'attuario incaricato)

1. La remunerazione dei responsabili e del personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno è fissata in misura adeguata rispetto al livello di responsabilità e all'impegno connessi al ruolo.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono evitate, salvo valide e comprovate ragioni, remunerazioni variabili o basate su strumenti finanziari. Le eventuali remunerazioni variabili o basate su strumenti finanziari sono coerenti con i compiti assegnati, indipendenti dai risultati conseguiti dalle unità operative soggette al loro controllo e legate al raggiungimento di obiettivi connessi all'efficacia e alla qualità dell'azione di controllo, a condizione che non siano fonte di conflitti di interesse.
3. La remunerazione dell'attuario incaricato è commisurata al ruolo svolto nell'impresa e non ai risultati dell'impresa stessa.

Capo IV – Remunerazione di altri soggetti

Art. 21

(Intermediari assicurativi e riassicurativi)

1. Nella definizione delle politiche di remunerazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi le imprese hanno cura di assicurare che i compensi e gli incentivi siano coerenti con i principi di cui all'articolo 4.

Art. 22

(Fornitori di servizi esternalizzati)

1. In caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti le imprese hanno cura di assicurare che l'esternalizzazione non pregiudichi il rispetto dei principi di cui all'articolo 4.

Titolo IV – Verifiche delle politiche di remunerazione

Art. 23

(Verifica delle politiche di remunerazione)

1. L'attuazione delle politiche di remunerazione adottate dall'impresa è soggetta, con cadenza almeno annuale, ad una verifica da parte delle funzioni di controllo interno che collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze. A tal fine, tra l'altro:
 - a) la funzione di revisione interna verifica la corretta applicazione delle politiche di remunerazione sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione in ottica di efficienza e salvaguardia del patrimonio dell'impresa;
 - b) la funzione di compliance verifica che le politiche di remunerazione siano coerenti con gli obiettivi di rispetto delle norme del presente Regolamento, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili all'impresa, in modo da prevenire e contenere i rischi legali e reputazionali.
2. Le funzioni di controllo interno riferiscono sui risultati delle verifiche compiute agli organi competenti all'adozione di eventuali misure correttive che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa all'ISVAP. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a conoscenza dell'assemblea nell'ambito dell'informativa di cui all'articolo 24, comma 2.

Titolo V - Obblighi di informativa

Art. 24

(Informativa all'assemblea)

1. Al fine dell'approvazione delle politiche di remunerazione di cui all'articolo 6, il consiglio di amministrazione fornisce all'assemblea, distintamente per gli organi sociali e per il personale ed in maniera disaggregata per ruoli e funzioni:
 - a) una illustrazione delle linee generali, delle motivazioni e delle finalità che l'impresa intende perseguire attraverso la politica retributiva;

- b) le informazioni relative al processo decisionale utilizzato per definire la politica retributiva, comprese quelle sui soggetti coinvolti;
 - c) i criteri utilizzati per definire l'equilibrio tra componente fissa e variabile ed i parametri, le motivazioni e i relativi periodi di differimento per il riconoscimento delle componenti variabili, nonché la politica in materia di trattamento di fine mandato;
 - d) le informazioni sulle modifiche apportate rispetto alle politiche già approvate.
2. Il consiglio di amministrazione rende annualmente all'assemblea un'adeguata informativa, corredata da informazioni quantitative, sulla applicazione delle politiche di remunerazione.
 3. Nelle imprese che hanno adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 relative alle funzioni del consiglio di amministrazione sono da intendersi riferite al consiglio di sorveglianza.

Titolo VI – Vigilanza dell'ISVAP

Art. 25

(Vigilanza dell'ISVAP)

1. L'ISVAP vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, tenendo conto della natura, delle dimensioni e delle caratteristiche operative dell'impresa.

Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 26

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 27

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le imprese apportano agli statuti le modifiche rese necessarie dall'applicazione dell'articolo 6 entro il termine per l'approvazione del bilancio 2011. Entro il medesimo termine le imprese sottopongono alle assemblee, per la relativa approvazione, le politiche di remunerazione

definite secondo le disposizioni del presente Regolamento, tenendo conto degli incarichi e dei contratti in corso. In relazione a tali incarichi e contratti le imprese adottano ogni iniziativa per l'adeguamento alle disposizioni del presente Regolamento, compatibilmente con la disciplina che ne regola la modificabilità.

3. Nel conferimento di incarichi e nella stipulazione di contratti intervenuta successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento e prima dell'approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi del comma 2, le imprese tengono conto delle disposizioni sulla struttura della remunerazione di cui al Titolo III.
4. In sede di prima applicazione le imprese effettuano, comunicando le relative risultanze all'ISVAP entro il 30 novembre 2011, una valutazione del livello di rispondenza dei sistemi di remunerazione in essere alle disposizioni del presente Regolamento e individuano le misure per l'adeguamento e la relativa tempistica. Tali risultanze sono formalizzate in una delibera del consiglio di amministrazione ovvero, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409 octies del codice civile, del consiglio di sorveglianza.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

-

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2905 del 22 giugno 2011

Autorizzazione a UniCredit S.p.A., con sede sociale in Roma, ad assumere una partecipazione pari al 6,6% del capitale ordinario di Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

VISTA l'istanza del 30 maggio 2011, pervenuta in pari data ed integrata da ultimo in data 17 giugno 2011, con la quale UniCredit S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione di una partecipazione pari al 6,6% del capitale ordinario di Fondiaria-Sai S.p.A. con sede in Torino, considerato che la stessa, unitamente all'Accordo stipulato con Premafin in data 22 marzo 2011, configura da parte di Unicredit S.p.A. la possibilità di esercitare una influenza notevole sull'impresa di assicurazione;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, e all'articolo 15 ter della direttiva 2002/83/CE nonché di tutta la documentazione presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 giugno 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

UniCredit S.p.A., con sede sociale in Roma, è autorizzata ad assumere una partecipazione pari al 6,6% del capitale ordinario di Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2906 del 22 giugno 2011

Fusione per incorporazione di Lauro 2000 S.r.l. in Vittoria Assicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

VISTO il decreto ministeriale di ricognizione del 26 novembre 1984 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, Via Ignazio Gardella, 2, e i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTE le istanze in data 13 aprile 2011 e 20 aprile 2011, con la quali rispettivamente Vittoria Assicurazioni S.p.A. e Lauro 2000 S.r.l. hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione di Lauro 2000 S.r.l. in Vittoria Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione allegata alle predette istanze;

ACCERTATO che la società incorporante Vittoria Assicurazioni S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante Vittoria Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 giugno 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle citate istanze;

Dispone

E' autorizzata la fusione per incorporazione di Lauro 2000 S.r.l. in Vittoria Assicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Milano.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2907 del 22 giugno 2011

Autorizzazione a RBHOLD S.p.A., con sede in Venezia, ad assumere il controllo di DKV Salute S.p.A., con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

VISTA l'istanza del 9 marzo 2011, integrata da ultimo in data 16 maggio 2011, con la quale RBHOLD S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione ad assumere il controllo di DKV Salute, con sede in Milano;

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n.186, e della

comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 giugno 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

RBHOLD S.p.A., con sede in Venezia, è autorizzata ad assumere il controllo di DKV Salute S.p.A., con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2908 del 22 giugno 2011

Fusione per incorporazione di ARAG Service s.r.l. in ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., entrambe con sede in Verona.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

VISTO il decreto ministeriale di ricognizione del 26 novembre 1984 e i successivi provvedimenti autorizzativi con i quali ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede in Verona, viale delle Nazioni 9, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

VISTA l'istanza congiunta presentata in data 9 maggio 2011 con la quale ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. e ARAG Service s.r.l. hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione di ARAG Service s.r.l. in ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A.;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

ACCERTATO che la società incorporante ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione e le modifiche statutarie che la stessa comporta non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A.;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 giugno 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

E' autorizzata la fusione per incorporazione di ARAG Service s.r.l. in ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., entrambe con sede in Verona, con le modifiche statutarie che l'operazione comporta.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2909 del 27 giugno 2011

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri di CREDEMASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Reggio Emilia.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, ed in particolare l'art. 240 del medesimo decreto, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il Provvedimento Isvap n. 894 del 22 giugno 1998, ed i successivi provvedimenti autorizzativi con i quali CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. (già Azuritalia Assicurazioni S.p.A.), con sede in Reggio Emilia, Via Mirabello, 2, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri esclusi quelli ferroviari, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale, 17. Tutela legale e all'attività assicurativa nei rami 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 18. Assistenza;

VISTA la lettera dell'11 aprile 2011 con la quale CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. ha espresso rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa di cui al ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri;

TENUTO CONTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1, lettera b) del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri;

Dispone

Ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Reggio Emilia, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA

Costruzioni Vega s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa

Si da notizia che, come comunicato dal commissario liquidatore della Costruzioni Vega s.r.l., con sede in Roma, prof. avv. Filippo Satta, la società, posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 4 dicembre 1987, concluse le operazioni finali della procedura, è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Roma in data 4 maggio 2011.

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 163 del 1 giugno 2011.	Aiuti di Stato – Belgio. Presunti aiuti illegali a favore della SA Ducroire/Delcredere NV sotto forma di conferimento di capitale, di trasferimento del vantaggio risultante da una precedente garanzia e di eventuali trasferimenti interni di risorse a favore della copertura dei rischi assicurabili sul mercato.
C 170 del 10 giugno 2011.	Procedure di liquidazione. Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Eurostar SA.
C 176 del 16 giugno 2011.	Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 3 giugno 2011 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico.
C 178 del 18 giugno 2011.	Rettifica della procedura di liquidazione – Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Apra Leven NV.
C 178 del 18 giugno 2011.	Rettifica della decisione su provvedimento di risanamento relativo Apra Leven NV.
C 182 del 23 giugno 2011.	Comunicazione della Commissione – Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato 1 della direttiva 2005/36/CE.

L 170 del 30 giugno 2011.	Rettifica della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
L 171 del 30 giugno 2011.	Decisione del Comitato misto SEE N. 27/2011 del 1° aprile 2011 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE (Integrazione nell'accordo dei regolamenti relativi a IFRS 1, IFRS 7, IAS 24, IFRS 8 IFRIC 14, IFRIC 19, IFRS 1).
C 190 del 30 giugno 2011.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M:6259 – Covéa/Bipiemme Vita).

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 AVVISI E COMUNICATI

COMUNICATO STAMPA DEL 1° GIUGNO 2011

L'ISVAP rende noto che sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto intestate

“AGA INTERNATIONAL GROUP ASSICURAZIONI SPA” OVVERO “AGA ASSICURAZIONI”

società che non rientrano tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio della Repubblica.

L'ISVAP fa presente, altresì, che un'impresa con la denominazione sociale AGA International S.A., con sede legale in Francia, risulta abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi ma non nel ramo r.c.auto. L'impresa non può pertanto sottoscrivere alcun rischio di responsabilità civile auto in Italia.

Le medesime considerazioni valgono per la stipula delle polizze pubblicizzate sul sito www.agaassicurazionigroup.it da qualche tempo attivo nella rete.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che

l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto, ancorché temporanee, recanti le varie intestazioni di cui sopra, comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito internet www.isvap.it.

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

COMUNICATO STAMPA DELL'8 GIUGNO 2011

L'ISVAP informa che sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte riportanti la denominazione sociale di

EURO INSURANCES

Al riguardo si segnala che la suddetta denominazione sociale è del tutto simile a quella della società irlandese Euro Insurances Limited, con sede legale in Lease Plan House - Ground Floor - Central Park – Leopardstown - Dublin 18, che risulta abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazioni di servizi in nel ramo r.c. auto, limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Si rende altresì noto che i contrassegni ed i certificati assicurativi contraffatti riportano un numero di autorizzazione ISVAP errato e sono prive della sottoscrizione del legale rappresentante e dell'indicazione del Rappresentante per la gestione sinistri.

L'Autorità richiama quindi l'attenzione degli utenti e di chi rilascia tali coperture assicurative che l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto riportanti la denominazione sociale di Euro Insurances comporta, per i contraenti, l'insussistenza della copertura assicurativa e, per coloro che le rilasciano, lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale, l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese sul sito Internet www.isvap.it.

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

COMUNICATO STAMPA DEL 13 GIUGNO 2011

L'ISVAP rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte intestate alla compagnia assicurativa

“BTA INSURANCE JOINT STOCK COMPANY”

con sede legale in K. Valdemara iela 63, Riga LV – 1142, LATVIJA (Lettonia) , abilitata ad operare in Italia in libera prestazione dei servizi nel ramo responsabilità civile auto, limitatamente alla responsabilità civile del vettore, la quale ha dichiarato che, alla data attuale, non ha mai commercializzato polizze r.c. auto nel territorio della Repubblica.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che, a tutt'oggi, l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto recanti l'intestazione di cui sopra comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito Internet www.isvap.it.

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

COMUNICATO STAMPA DEL 20 GIUGNO 2011

L'ISVAP informa che sono stati segnalati casi di commercializzazione nella zona di Napoli di polizze temporanee r.c. auto contraffatte riportanti la denominazione sociale di

HUGO INSURANCE S.A.

Al riguardo si segnala che Hugo Insurance S.A., con sede legale in 74, rue de Merl, Lussemburgo, sebbene risulti abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi in alcuni rami danni, non è autorizzata nel Paese di origine, né abilitata in Italia, al rilascio di coperture assicurative r.c. auto (ramo 10).

L'Autorità richiama quindi l'attenzione degli utenti e di chi rilascia tali coperture assicurative sul fatto che l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto riportanti la denominazione sociale di Hugo Insurance S.A. comporta, per i contraenti, l'insussistenza della copertura assicurativa e, per coloro che le rilasciano, lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale, l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese sul sito Internet www.isvap.it.

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

5.2 MODIFICHE STATUTARIE

Modifica dello statuto sociale di CBA Vita S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 29 Aprile 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dell' articolo 5 dello statuto sociale, conseguente alle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 22 febbraio 2011, come modificate con atto di rettifica del 24 marzo 2011, riguardante l'aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 8.000.200, anche in più tranche, con termine ultimo per la sottoscrizione fissato al 30 settembre 2011.

* * * * *

Modifica della denominazione sociale di EurizonTutela S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa dell'11 maggio 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 29 marzo 2011 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di EurizonTutela S.p.A.. Tali modifiche riguardano la variazione della denominazione sociale da EurizonTutela S.p.A. in Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con effetti dalla data del 6 giugno 2011. In data 9 giugno 2011 la modifica della denominazione sociale è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino.

* * * * *

Modifica della denominazione sociale ed aumento del capitale sociale di UGF Assicurazioni S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 3 giugno 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 13 maggio 2011 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di UGF Assicurazioni S.p.A.. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, la variazione della denominazione sociale da UGF Assicurazioni S.p.A. in Unipol Assicurazioni S.p.A. a decorrere dal 1° luglio 2011 e l'aumento del capitale sociale da euro 159.056.000 a euro 259.056.000.

5.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2008 mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giug.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili

